



C/X/63

Ministero degli Affari Esteri

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI
AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO
UFFICIO IV

Roma, 27 dicembre 2004

Circolare n. 8

=====

OGGETTO

Maggiorazione per situazione di famiglia dell'indennità di servizio all'estero ai sensi del DPR 18/67 così come integrato dal D.M. 9 marzo 2004, n. 103 e modificato dall'art. 8-quater del D.L. 28 maggio 2004, n. 136, come convertito con Legge 27 luglio 2004, n. 186.

Il decreto ministeriale 9 marzo 2004 n. 103, entrato in vigore l'8 maggio 2004, e l'art. 8-quater del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, come convertito con legge 27 luglio 2004, n. 186, entrata in vigore il 29 luglio 2004, hanno integrato la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero. In particolare, e nello spirito di una ulteriore semplificazione del procedimento, sono state modificate le modalità di accertamento dei periodi di soggiorno in sede dei familiari a carico del personale in servizio all'estero, mentre è stata ulteriormente ampliata, con una definizione più aderente agli sviluppi del diritto e della giurisprudenza in tal campo, la casistica della erogazione della maggiorazione per figli a carico.

1. NUOVE MODALITA' DI ACCERTAMENTO DEI PERIODI DI SOGGIORNO IN SEDE DEI FAMILIARI A CARICO DEL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO

Con l'emanazione del decreto ministeriale 9 marzo 2004 n. 103, l'Amministrazione ha inteso conformarsi a quanto prescritto dall'art. 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1991, n. 306 ("Regolamento concernente la residenza in sede dei familiari di dipendenti in servizio all'estero") così come novellato dall'articolo 28 della legge 23 aprile 2003, n. 109 che, abrogando la norma previgente, ha stabilito che la materia

Nota Bene: la presente circolare annulla e sostituisce le seguenti circolari: n.12 del 9 aprile 1987 (C/X/58); n. 17 del 31 ottobre 1990 (C/X/60); n. 3 del 19 febbraio 1999 (C/X/61) che vanno stralciate dal raccoglitore verde; integra la circolare n. 3 del 14 maggio 2001 (C/X/62).

Ai Capi delle Rappresentanze Diplomatiche e degli Uffici Consolari
Al Segretario Generale, al Capo di Gabinetto, ai Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato, al Capo del Cerimoniale, all'Ispettore Generale, ai Direttori Generali ed ai Capi dei Servizi del Ministero, al Direttore dell'Istituto Diplomatico

relativa all'accertamento dei periodi di effettivo soggiorno dei familiari potesse essere disciplinata con decreto del Ministro degli Affari Esteri.

La residenza stabile dei familiari a carico costituisce requisito necessario per l'erogazione della maggiorazione per situazioni di famiglia, ai sensi dell'art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (così come modificato dall'art. 7 del D.L.vo 27 febbraio 1998 n. 62). Per residenza stabile si intende un periodo minimo di nove mesi nel corso dell'anno solare, ridotti ad otto o sette in caso rispettivamente di sede disagiata o particolarmente disagiata. Qualora, durante l'anno solare, il coefficiente di disagio dovesse variare, il conteggio delle presenze sarà computato, in proporzione d'anno, sulla base delle due diverse situazioni. Distinto computo dovrà essere effettuato in caso di trasferimento ad altra sede di servizio.

Ai fini della determinazione della residenza stabile, i periodi di assenza dalla sede dei familiari a carico coincidenti con quelli effettuati dal titolare dell'indennità, previsti dalle disposizioni vigenti, sono considerati quali periodi di soggiorno nella stessa.

Ai fini della erogabilità delle maggiorazioni per situazioni di famiglia si prescinde dalla residenza stabile per quelle sedi caratterizzate da eccezionali situazioni di pericolosità, ai sensi dell'art. 7 del DPR 306/91, rese note ogni anno con decreto del Ministro degli Affari Esteri.

L'erogazione effettiva delle maggiorazioni di famiglia è condizionata all'arrivo in sede dei familiari a carico, che il dipendente titolare dell'indennità è quindi tenuto a comunicare con apposita dichiarazione (Formulario 3). Tale dichiarazione va inoltrata a cura della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare entro un termine di trenta giorni dall'arrivo stesso. Il dipendente dovrà altresì dichiarare, sotto la propria responsabilità, che i familiari oggetto della dichiarazione risiederanno stabilmente in sede. In presenza di tutti i presupposti previsti dalla norma il dipendente avrà diritto alla maggiorazione a decorrere dalla data della propria assunzione in sede.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, il personale in servizio all'estero con familiari a carico stabilmente residenti in sede è tenuto ad attestare all'ufficio di appartenenza se i suddetti familiari, nell'anno solare precedente, siano stati assenti o meno dalla sede indicando, in caso affermativo, i periodi di assenza, mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Indipendentemente dalla scadenza del 31 dicembre di ciascun anno, il dipendente il cui familiare a carico abbia già superato nel corso dell'anno solare i limiti di assenza previsti per la sede di servizio (90 o 120 o 150 giorni) può comunicare tale superamento con una dichiarazione sostitutiva da indirizzare, per il tramite dell'ufficio di appartenenza, al competente Ufficio IV della Direzione Generale per gli Affari Amministrativi. Sulla base di tale dichiarazione detto ufficio provvederà alla sospensione dell'erogazione del beneficio per l'anno in esame ed all'eventuale recupero delle quote di maggiorazione di famiglia impropriamente erogate. Il dipendente potrà ripristinare l'erogazione della maggiorazione nell'anno solare successivo, attraverso l'inoltro di nuova richiesta, corredata dell'attestazione dell'arrivo in sede dei familiari per i quali tale beneficio viene richiesto.

Ai sensi dell'art. 3 del D.M. 103/2004, infine, qualora il dipendente ometta di presentare entro il 31 gennaio la dichiarazione di attestazione della presenza in sede dei familiari a carico relativa all'anno precedente, l'Ufficio IV della D.G.A.A. provvederà a recuperare le somme già corrisposte a titolo di aumenti per situazioni di famiglia nell'anno solare precedente.

La normativa summenzionata non modifica i limiti regolamentari delle assenze dei familiari a carico dalla sede di servizio, restando quindi valida la previsione di cui all'art. 174, 4 c. del DPR 18/67, così come modificato dall'art. 8 del D.L.vo 62/98, laddove si prevede che, in caso di superamento delle assenze complessive consentite dalla sede di servizio (90 o 120 o 150 giorni):

1) dal 1° al 30° giorno di assenza oltre i suddetti limiti regolamentari, gli aumenti per situazioni di famiglia verranno erogati in misura corrispondente ai giorni di effettiva presenza del familiare cui si riferiscono nella sede di servizio;

2) dal 31° giorno di assenza oltre i suddetti limiti regolamentari, non verrà corrisposta alcuna maggiorazione di famiglia relativamente all'anno solare in riferimento.

Entro il 28 febbraio di ogni anno gli uffici all'estero trasmettono al competente ufficio dell'amministrazione centrale un prospetto riassuntivo, redatto sulla base delle dichiarazioni rese da ogni dipendente con familiari a carico stabilmente residenti in sede. Da tale prospetto (Formulario 6), cui dovranno essere allegate le dichiarazioni rese da ogni dipendente, dovrà risultare per ognuno se siano stati superati o meno i limiti di assenza dalla sede individuati dal DPR 306/91 e, in caso affermativo, di quanti giorni tali limiti siano stati superati.

Alla Sede all'estero compete l'attestazione di conformità dei dati riportati nel prospetto riassuntivo con quanto contenuto nelle dichiarazioni sostitutive rese dai dipendenti, e l'inoltro dello stesso all'amministrazione centrale nonché, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, il controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dai dipendenti ed il conseguente obbligo di denuncia in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi della vigente normativa (artt. 71 e 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

2. CRITERI E MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLE MAGGIORAZIONI PER SITUAZIONI DI FAMIGLIA

2.1 CONIUGE

L'art. 173 del D.P.R. n. 18/67, così come modificato dall'art. 7 del D.L.vo 62/98, attribuisce al dipendente, se coniugato, in considerazione degli oneri derivanti dal servizio all'estero, una maggiorazione del 20% dell'indennità di servizio.

Devono tuttavia concorrere due condizioni:

1) che il coniuge risieda stabilmente presso la sede di servizio del dipendente (D.P.R. 306/91 così come modificato dal D.M. 103/2004);

2) che il coniuge non eserciti attività lavorativa retribuita, ovvero non percepisca redditi di impresa o da lavoro autonomo in misura superiore a quella stabilita dalle disposizioni vigenti per essere considerato fiscalmente a carico.

Due eccezioni sono ammesse al requisito della residenza stabile:

2.1.1 - coniuge non residente per “gravi ragioni di salute, rispetto alle quali l’assistenza medica del Paese di servizio, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, non sia adeguata” (art. 173, 4 c., D.P.R. 18/67). La valutazione delle circostanze è rimessa a tale organo secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Circolare ministeriale n. 3 del 14 maggio 2001 (C/X/62) cui si rinvia per le indicazioni sul relativo procedimento. In caso di concessione del beneficio, al dipendente è riconosciuta per il coniuge a carico, per un periodo espressamente individuato, una maggiorazione dell’indennità di servizio pari al 15%. A modifica dell’ultimo alinea del punto sub c) della suddetta circolare ed in analogia a quanto previsto per altre fattispecie di assenza del coniuge, si fa presente che il periodo di assenza riconosciuto dal Consiglio di Amministrazione per gravi ragioni di salute non si somma alle altre assenze del coniuge dalla sede durante l’anno. Ad integrazione di quanto riportato al suddetto punto c) si conferma la decorrenza del beneficio dalla data di presentazione della domanda, fatta salva la possibilità del Consiglio di Amministrazione di stabilire una diversa decorrenza in presenza di circostanze di particolare gravità. Si attira comunque l’attenzione sulla necessità di una sollecita presentazione della relativa domanda (Formulario 5) da parte del dipendente;

2.1.2 - coniuge non residente all’estero per “assistere i figli minorenni assenti dalla sede per motivi di studio o di salute”. In questo caso l’aumento dell’indennità di servizio è limitato al 5% . Tale fattispecie deve risultare da dichiarazione rilasciata dal dipendente in tal senso, all’atto della richiesta di corresponsione del trattamento di famiglia (Formulario 1).

Sotto il profilo della posizione lavorativa e reddituale così come delineata dall’art. 173 commi 1 e 2 del D.P.R. 18/67, nel testo modificato dall’art. 7 del D.L.vo 62/98, costituiscono motivo ostativo alla erogazione della maggiorazione di famiglia per il coniuge:

- 1) l’esercizio di attività lavorativa retribuita;*
- 2) ovvero il godimento, da parte dello stesso, di redditi di impresa o da lavoro autonomo, in misura superiore a quella stabilita dalle disposizioni vigenti per essere considerato fiscalmente a carico.*

Per “attività lavorativa retribuita” deve intendersi qualsiasi attività lavorativa da cui il coniuge percepisca un reddito, da lavoro dipendente o da lavoro autonomo, nonché attività lavorativa derivante da rapporti di lavoro part - time, o da collaborazioni coordinate e continuative. Sono riconducibili, infine, a redditi da lavoro i compensi riconosciuti ai lavoratori beneficiari di cassa integrazione, sia ordinaria che straordinaria.

Il limite di reddito di cui al punto 2 è quello stabilito per ciascun anno ai sensi del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (per il 2004 è pari ad € 2840,51 al lordo degli oneri deducibili).

Rientra nella casistica e nei limiti summenzionati anche l’attività lavorativa retribuita prestata dal coniuge all’estero.

Qualora il coniuge fruisca di trattamento pensionistico costituito con contributi versati in ottemperanza a disposizioni di legge e con oneri a carico dell’erario o di enti previdenziali, dalle sopraindicate maggiorazioni viene detratto l’importo della pensione.

L'aumento per situazione di famiglia non compete nei casi di nullità, annullamento, divorzio, separazione legale o consensuale omologata, nonché nei casi di provvedimenti di separazione o scioglimento di matrimonio pronunciati da giudice straniero anche se non delibati.

2.2 FIGLI

Ai sensi della normativa vigente (art. 173, 3 c. del DPR 18/67, così come modificato dall'art. 7 del D.L.vo 62/98) all'impiegato avente figli a carico spetta per ciascun figlio un aumento dell'indennità di servizio all'estero commisurato al 5% dell'indennità di servizio che nello stesso Paese è prevista per il posto di primo segretario o console.

Per figli a carico, sempre che minorenni, si intendono i figli legittimi, i figli legittimati, i figli naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati, i figli nati da precedente matrimonio del coniuge (art. 170, 4c. del DPR 18/67).

Le quote di maggiorazione di famiglia per figli a carico spettano al dipendente, analogamente a quanto avviene per il coniuge, solo se essi risiedono stabilmente nella sede di servizio (artt. 5 e 6 del DPR 306/91).

Dopo la maggiore età, ai fini della corresponsione della maggiorazione di famiglia sull'indennità di servizio, si continuano ad intendere a carico:

1) i figli maggiorenni che presentino un'impossibilità assoluta e permanente di dedicarsi ad un proficuo lavoro, a causa di infermità o difetto fisico o mentale. Dette condizioni debbono risultare da idonea documentazione medica, rilasciata dalle competenti commissioni per l'accertamento degli stati di invalidità istituite presso le ASL;

2) i figli che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 7 comma 3 della Legge 31 luglio 1975, n.364, vale a dire sino al 21° anno di età qualora frequentino una scuola media o professionale o che siano occupati come apprendisti o sino al 26° anno di età, qualora frequentino l'università o altro tipo di scuola alla quale si acceda con il diploma di scuola media superiore di 2° grado. In quest'ultimo caso l'Amministrazione riconosce il diritto alla attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia soltanto per il periodo della durata del corso legale degli studi e per tutte le istituzioni universitarie, comprese le Istituzioni o Università straniere, qualora il corso di studi intrapreso sia legalmente riconosciuto nello Stato in cui è istituito.

Si fa eccezione al requisito della residenza stabile nei seguenti casi:

2.2.1 - figli che non possano risiedere in sede per ragioni di studio o gravi ragioni di salute. L'attestazione delle ragioni di studio deve risultare da apposita dichiarazione in tal senso (Formulario 4), mentre le gravi ragioni di salute debbono risultare da idonea documentazione medica (Formulario 5);

2.2.2 - figli maggiorenni, per i quali lo stato di impossibilità assoluta e permanente all'esercizio di qualsiasi proficua attività, comprovato dalla documentazione prevista dalla normativa attualmente in vigore in materia, costituisca impedimento alla residenza nella sede di servizio del genitore dipendente, ovvero sia ragione di residenza, anche temporanea, in altro Paese terzo;

2.2.3 - figli che non possano risiedere nella sede di servizio perché affidati all'altro genitore a seguito di divorzio, annullamento, separazione legale o consensuale omologata, nonché nei casi di provvedimenti di separazione o scioglimento del matrimonio pronunciati dal giudice straniero anche se non deliberati o, in caso di figli naturali legalmente riconosciuti, affidati al genitore non convivente con il dipendente all'estero (art. 8 quater lettera e) del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 come convertito con legge 27 luglio 2004, n. 186).

In tale caso la maggiorazione di famiglia sarà corrisposta al genitore affidatario che ne abbia fatto richiesta, in base alle disposizioni normative ed alle modalità operative di cui alla circolare n. 18 del 27 novembre 1989. Qualora l'affidatario non avanzi tale richiesta, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, resta ferma la titolarità del diritto alla maggiorazione in capo al dipendente;

2.2.4. - i figli già affidati che abbiano raggiunto la maggiore età, economicamente non autosufficienti ed ancora conviventi col genitore prima affidatario e che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 7 comma 3 della Legge 31 luglio 1975, n. 364 sopra citate.

In questo caso, è riconosciuto al genitore già affidatario – salvo diversa statuizione del giudice - il mantenimento del diritto al percepimento della maggiorazione di famiglia, su istanza dello stesso recante allegata dichiarazione del figlio che attesti la non indipendenza economica e la convivenza con il genitore.

3. CONTROLLI, RESPONSABILITA' E DICHIARAZIONI RICHIESTE

Il procedimento adottato dall'Amministrazione per l'erogazione degli aumenti per situazioni di famiglia sull'indennità di servizio all'estero è informato ai principi di snellimento e semplificazione delle procedure amministrative, con ampio ricorso allo strumento della dichiarazione sostitutiva, che solo in un limitato numero di casi necessita dell'integrazione con idonea certificazione.

L'Amministrazione è tenuta, ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000, ad esercitare idonei controlli sulle dichiarazioni rese dai dipendenti, con conseguente obbligo di denuncia in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi della vigente normativa.

Conformemente alle prescrizioni contenute nel D.P.R. n. 445/2000, l'Amministrazione provvederà a:

- *effettuare i necessari accertamenti al fine di valutare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per la corresponsione della maggiorazione;*
- *dare comunicazione, in caso di dichiarazioni mendaci, alle competenti autorità giudiziarie;*
- *avviare comunque le procedure per il recupero delle eventuali somme indebitamente percepite.*

Il Direttore Generale per gli Affari Amministrativi,
di Bilancio e il Patrimonio

DI GIOVANNI